

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(82) BUCCIERO ed altri: Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*), relatore 3

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) 4

(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE 4, 10

CALVI (*DS-U*), relatore 4, 10

CENTARO (*FI*) 10

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 12

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(82) BUCCIERO ed altri: Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 82.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale, e di assumere quale testo base quello approvato in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Callegaro.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, come già detto in occasione dell'esame in sede referente, lo scopo di questo disegno di legge è quello di rendere più celeri e semplici, anche nella procedura, i procedimenti di correzione delle sentenze che devono intervenire quando il giudice commette un errore materiale oppure di calcolo; non si tratta quindi di entrare nel merito ma semplicemente di compiere una correzione materiale.

Non essendo la procedura ben delineata, si corre spesso il rischio che la stessa si trascini per lungo tempo prima di giungere a conclusione. Una delle innovazioni di questo disegno di legge è appunto quella di porre dei termini ordinatori intermedi brevi, in modo da sveltire tutta la procedura.

Non sono state però introdotte soltanto innovazioni procedurali – seppure si potrebbe dire in questo caso che la forma è equivalente alla sostanza, poiché con tali modifiche si rende celere il procedimento – ma anche modificazioni di natura più prettamente sostanziale. Per esempio, questa procedura di correzione è utilizzabile per tutte le sentenze non impugnabili, non solo per quelle passate in giudicato.

Altra grossa innovazione, che tocca più da vicino coloro che sono costretti a ricorrere a questa procedura, è la totale mancanza di imposte ed altri oneri. D'altra parte, sembrava logico che chi fosse rimasto vittima di un errore materiale non dovesse anche incorrere in ulteriori esborsi per

correggere un errore non suo; quindi, è stato eliminato ogni onere per coloro che ricorrono alla correzione delle sentenze.

Per il resto, il sistema della correzione materiale delle sentenze rimane un'ipotesi estremamente rara: occorre in ogni caso intervenire per cercare di razionalizzare tali procedure, seppure non frequenti.

In conclusione, Presidente, avendo ampiamente analizzato ed emendato questo provvedimento al momento della sua discussione in sede referente, la Commissione potrebbe a mio parere rinunciare a svolgere la discussione generale ed anche a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in realtà i colleghi assenti potrebbero contare sulla possibilità di presentare emendamenti. È una questione di procedura: non possiamo decidere per persone al momento assenti. D'altra parte, un Gruppo consistente non è in questo momento rappresentato in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, non abbiamo una particolare fretta di votare questo disegno di legge.

Ciò posto, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 3 aprile 2002.

Poiché non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge n. 973, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Calvi.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, credo sia ancora vivo nella memoria di tutti quanto accadde in Ruanda nel 1994, quando diverse etnie di quel paese si affrontarono e ne seguirono spaventosi massacri; le tragedie che si susseguirono furono talmente violente e devastanti che le Nazioni Unite ritennero di dover intervenire. La ragione giuridica per la quale le Nazioni Unite avevano titolo di intervenire si può rintracciare nel Capitolo VII del loro Statuto, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945; del resto, vi era già il precedente del tribunale per i crimini commessi nell'*ex* Jugoslavia.

Quindi, si ritenne di dover porre in essere un tribunale *ad hoc* per accertare le responsabilità, individuare le persone e quindi punirle qualora, attraverso un giudizio emesso dal tribunale stesso, si giungesse ad una conclusione di responsabilità.

È evidente che vi sono analogie tra il tribunale costituito per la *ex* Jugoslavia e quello per il Ruanda. I due relativi provvedimenti di legge sono pressoché identici. Si rilevano legami istituzionali tra i due organi giudiziari, che hanno in comune la stessa camera di appello e lo stesso procuratore. Dovremmo, quindi, iniziare una valutazione partendo non solo dal fatto che già è operante il tribunale *ad hoc* per il Ruanda, ma anche che dal modello di cooperazione statuito per la *ex* Jugoslavia ha preso origine il disegno di legge al nostro esame.

Si pone, tuttavia, un problema. Dal momento in cui è stata emanata la legge per la *ex* Jugoslavia sono sopraggiunte modifiche al nostro ordinamento che determinano la necessità di intervenire anche sul provvedimento varato dalla Camera dei deputati, la quale non ha tenuto conto di tali modificazioni. Da ciò consegue – colleghi, vi pregherei di essere attenti perché vorrei sottoporvi alcune proposte di modifica che potrebbero far emergere alcuni problemi delicati – che, mentre la legge per la *ex* Jugoslavia è stata correttamente posta in essere, il provvedimento per il Ruanda, poiché ripercorre lo stesso disegno assunto per la *ex* Jugoslavia, soffre di un errore di percorso. Mi riferisco al fatto che la Camera dei deputati non tiene conto delle sopraggiunte modifiche al nostro ordinamento e si pone pertanto il problema di modificare il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Si pone, però, alla nostra attenzione anche un secondo problema: il modello di cooperazione è unico, ma non possiamo immaginare di attuare, con un disegno pressoché identico (fatta eccezione di alcuni particolari), il modello di cooperazione per la *ex* Jugoslavia e quello per il Ruanda. Se si parte dal presupposto che il modello di cooperazione è unico, in sede di coordinamento si potrebbe tuttavia modificare il progetto di legge n. 1565 approvato dalla Camera con le proposte che vi illustrerò e in parallelo anche negli aspetti puramente formali.

Prima di illustrarvi il provvedimento, vorrei ricordarvi che il tribunale per il Ruanda ha sinora affrontato grandi difficoltà, a cominciare – per esempio – dalla ubicazione della sua sede ad Arusha, che è un'area isolata dell'Africa. Per lunghi periodi sono rimaste scoperte molte cariche essenziali per il funzionamento del tribunale, perché il personale non è stato spesso reperito.

Il procuratore capo del tribunale penale internazionale, Carla Del Ponte, ha più volte ricordato che alcuni Paesi africani stanno proteggendo persone sospettate del genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994. Attualmente, come ha ricordato il collega relatore della Camera dei deputati, in Ruanda sono state processate circa 3.000 persone accusate di genocidio, delle quali 500 sono state condannate a morte. Altre 100.000 persone stanno ancora attendendo l'inizio del processo nelle prigioni del Paese. Condanne per crimini contro l'umanità sono state pronunciate in Belgio; le autorità belghe, come avevano in precedenza già fatto quelle svizzere, hanno consegnato il ruandese Protais Zigiranyirazo al tribunale internazionale per i crimini di guerra in Ruanda, che ha sede ad Arusha.

Il disegno di legge è composto da diversi articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni delle parole risoluzione, tribunale internazionale e statuto. L'articolo 2 prevede che lo Stato italiano coopera con il tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.

L'articolo 3 pone il problema del trasferimento dei procedimenti penali. Qualora vi siano procedimenti pendenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria del nostro Stato, essi devono essere trasferiti per competenza al tribunale internazionale; si devono escludere valutazioni attinenti al merito e la giurisdizione italiana deve tenere conto del *locus* e del *tempus commissi delicti*, ossia rilevare in quale territorio il fatto è avvenuto e quale è il tribunale internazionale competente; l'autorità giudiziaria italiana opera il trasferimento senza entrare nel merito, perché il tribunale internazionale può disporre di maggiori elementi di conoscenza. Per il trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale e il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo; ricordo che è sospeso anche il periodo di prescrizione dei reati.

L'articolo 4 attiene alla riapertura del procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana e l'articolo 5 pone il divieto del nuovo giudizio.

L'articolo 6 attiene alle comunicazioni e trasmissioni degli atti, mentre l'articolo 7 riguarda il riconoscimento della sentenza del tribunale internazionale e pone una serie di sbarramenti al riconoscimento stesso.

I successivi articoli del disegno di legge concernono l'esecuzione della pena, i provvedimenti relativi alla grazia, la cooperazione giudiziaria, la consegna dell'imputato, l'applicazione di misura cautelare ai fini della consegna, l'applicazione provvisoria di misura cautelare e l'arresto da parte della polizia giudiziaria.

Vi ho letto solo la rubrica di alcuni articoli, perché vorrei soffermarmi con maggiore attenzione sui problemi che mi sono posto nel leggere la normativa.

Ritengo che occorra apportare qualche correzione, cominciando dall'articolo 3 che riguarda il trasferimento dei procedimenti penali. Ripeto che non entro nel merito di tutti gli specifici articoli, perché il modello di cooperazione internazionale è stato già approvato per il tribunale per la *ex* Jugoslavia e nel nostro caso si tratta di una riproposizione della stessa normativa.

Per quanto riguarda il trasferimento dei procedimenti penali, l'articolo 3, comma 2, stabilisce che si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione necessaria del difensore, tuttavia il ricorso per Cassazione ha effetto sospensivo. Qui c'è un primo problema, di carattere quasi estetico. La Camera ha utilizzato la stessa formulazione del disegno di legge in tema di cooperazione con il Tribunale internazionale per la *ex* Jugoslavia, dopodiché l'unico momento di dibattito ha riguardato la proposta formulata da alcuni parlamentari in merito all'articolo 127 del codice di procedura penale. Si è stabilito – devo dire francamente in modo non del tutto comprensibile – che sia ne-

cessaria la partecipazione del difensore ai fini della decisione avente ad oggetto il trasferimento di un procedimento penale davanti al tribunale internazionale. Condivido l'osservazione del Presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Pecorella, in merito alla circostanza che la presenza obbligatoria e non facoltativa del difensore in camera di consiglio possa in qualche modo far pensare che le garanzie offerte da un tribunale internazionale siano minori rispetto a quelle offerte dal nostro ordinamento, il che non è. Vorrei aggiungere che questa introduzione crea peraltro disparità di trattamento; non si capisce infatti perché per il tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia il trasferimento dei procedimenti penali dovrebbe avvenire con la partecipazione facoltativa del difensore mentre nel caso del Tribunale internazionale in oggetto la medesima partecipazione dovrebbe essere obbligatoria.

A mio parere questa disposizione non dà una garanzia aggiuntiva, nel senso che la presenza obbligatoria del difensore a questi procedimenti non garantisce più di tanto per il semplice fatto che lo stesso può sempre partecipare, come ad esempio avviene quotidianamente in Cassazione, dove se il difensore ritiene di non presenziare all'udienza in Camera di consiglio non accade assolutamente nulla, perché l'udienza si può tenere e la decisione può essere assunta. Mi sembra che la presenza obbligatoria del difensore non costituisca una garanzia in più per l'indagato ma forse un onere in più.

Pur rimettendomi alla vostra valutazione, non trovo ragionevole che questa presenza obbligatoria sia imposta nel solo caso del Ruanda e non per la Jugoslavia; a questo punto tanto varrebbe applicare l'articolo 127 del nostro codice di rito, anche perché le garanzie nazionali e internazionali sono della medesima qualità. Francamente questa innovazione proposta dalla Camera mi sembra un fuor d'opera e comunque non congrua rispetto alla situazione riguardante il Ruanda.

Qualora vorreste ritenere valida questa modifica approvata dalla Camera, dovremmo estendere il medesimo principio anche al tribunale per la ex Jugoslavia; se invece volessimo eliminare tale modifica, ovviamente ritorneremo ad una situazione di equilibrio.

In ogni caso, la formulazione attuale non è assolutamente accettabile. L'articolo 3 del decreto-legge n.544 del 1993 prevede che l'articolo 127 del codice di procedura penale è applicabile e aggiunge «tuttavia il ricorso per Cassazione ha effetto sospensivo», cosa che non avviene nel nostro ordinamento. Quindi, quel «tuttavia» sta a significare che si applica la norma dell'articolo 127 e che il ricorso per Cassazione ha effetto sospensivo. Trovo invece assolutamente incomprensibile la formulazione approvata dalla Camera, secondo la quale si applica l'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, tuttavia il ricorso per Cassazione ha effetto sospensivo; francamente non si capisce il «tuttavia» a cosa si riferisca: sembra che la partecipazione del difensore è necessaria, tuttavia il ricorso per Cassazione ha effetto sospensivo; il che, come voi comprendete, non è assolutamente accettabile.

Ciò posto, le possibili alternative sono tre.

La più semplice è eliminare la parola «tuttavia» e dire: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione necessaria del difensore. Il ricorso per Cassazione ha effetto sospensivo».

La seconda possibilità è quella di lasciare questa nuova formulazione relativa alla partecipazione del difensore eliminando la parola «tuttavia» e modificando anche la disposizione che riguarda il tribunale per l'ex Jugoslavia, considerato che occorre assolutamente tenere in equilibrio le due norme.

La terza ipotesi è quella di eliminare le parole: «con la partecipazione necessaria del difensore» e di lasciare la parola «tuttavia».

L'articolo 5 del testo al nostro esame, relativo al «divieto di nuovo giudizio», stabilisce poi che una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva dal tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta al procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto. Trattandosi di un'applicazione del principio del *ne bis in idem* siamo assolutamente d'accordo con tale formulazione.

Al comma 2 dello stesso articolo si aggiunge che se ciò nonostante viene di nuovo iniziato il procedimento penale il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Anche questa norma appare assolutamente ragionevole.

Se leggiamo tuttavia l'articolo 649 del nostro codice di rito, vediamo che il nostro sistema è più completo e garantista per il cittadino. L'articolo 649 stabilisce che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, il grado e le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 e 345. Quindi, il nostro sistema prevede che il principio del *ne bis in idem* si applichi sia per il medesimo fatto sia quando questo venga diversamente considerato per il titolo, il grado, le circostanze.

Ciò considerato, per essere anche tecnicamente più corretti, mi sembrerebbe molto più saggio e ragionevole statuire semplicemente all'articolo 5 del disegno di legge che si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 649 del codice di procedura penale, richiamando in questo modo non solo le disposizioni del secondo comma ma anche quelle del primo comma di tale norma.

L'articolo 7, che riguarda il riconoscimento della sentenza del tribunale internazionale, stabilisce al comma 2 che: «La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi: – stabilisce, quindi, quali sono i limiti del riconoscimento, prevedendo tre ipotesi – a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale; b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana; c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile».

La mia proposta prevede l'inserimento della lettera *a-bis* nella quale inserire quanto segue: «La sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato». Una tale previsione dovrà raccordarsi con quanto disposto nel comma 4 del successivo articolo 10.

Propongo, quindi, di trovare un raccordo tra quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, e la nuova formulazione. Infatti, se la contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresenta un limite nella fase della cooperazione giudiziaria di tipo rogatorio, prevista dal citato articolo 10, a maggior ragione questo limite dovrà valere quando si tratta di decidere sul riconoscimento di una sentenza del tribunale internazionale.

Poiché al comma 4 dell'articolo 10 si afferma che: «Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato», credo – in ogni caso, discuteremo al riguardo trattandosi di una proposta – che anche l'articolo 7, per il riconoscimento di una sentenza internazionale, debba prevedere lo sbarramento delle disposizioni contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico.

L'ultima considerazione che desidero svolgere è sull'articolo 12, relativo all'applicazione di misura cautelare ai fini della consegna. Il comma 1 di tale articolo recita nel modo seguente: «Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; – e su questo siamo d'accordo – se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera *d*), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte d'appello l'applicazione esclusivamente di tale misura». Il comma 2 recita: «La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; – e a tal proposito si conviene – può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale».

Bisogna tenere conto del fatto che dal 1993 al 1995 la nostra legislazione ha subito alcune modifiche. Mentre nel 1993, anno in cui fu approvato il provvedimento per la *ex* Jugoslavia, questa formulazione aveva un senso compiuto, oggi invece, in seguito alla modifica intervenuta nel 1995, non può più essere mantenuta. Pertanto, propongo di sopprimere la seconda parte del comma 1 dell'articolo 12 dalle parole: «se il Tribunale» fino alle parole: «di tale misura», e di eliminare, al comma 2, le parole: «può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata», lasciando inalterate le parole: «La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta» nonché la parte finale: «Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale».

La modifica proposta al comma 2 dell'articolo 12 tiene conto del fatto che la previsione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati riprende quella dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 544 del 1993 sul tribunale internazionale per la *ex* Jugoslavia. In sostanza, è stato ripreso esattamente quanto stabilito dalla legge sul tribunale dell'*ex* Jugoslavia. Questa norma a sua volta riprendeva quella dell'allora vigente comma 1-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, che è stata successivamente soppressa dall'articolo 8 della legge n. 332 del 1995.

Credo, quindi, non vi siano più ragioni per mantenere nel testo in esame una previsione che assumerebbe oggi il carattere di deroga rispetto alla normativa generale di riferimento, carattere che non rivestiva invece nel 1993.

CENTARO (*FI*). Mi chiedo se si voglia introdurre uno specifico vincolo di automatismo.

CALVI, *relatore*. Mi sembra francamente eccessivo approvare una norma che non è più in vigore.

Quelle che ho illustrato sono le modifiche che mi appaiono di maggiore evidenza. Rimane anche il problema che ho posto alla vostra attenzione all'inizio dell'intervento: l'articolo 3 deve essere modificato, perché tecnicamente si rileva un errore materiale.

Pongo la seguente domanda: se accogliamo gli emendamenti che presenterò e sui quali vi prego di riflettere attentamente, potremmo non modificare il decreto-legge n.544 del 1993, considerando che il modello di cooperazione con le due istituzioni internazionali deve essere unico sia per la *ex* Jugoslavia che per il Ruanda? Credo che tecnicamente ciò sia possibile; se non lo si ritiene invece possibile, dobbiamo porci il problema di come rendere coerente l'intero sistema. Ritengo, infatti, che il modello di cooperazione non possa essere diverso a seconda del soggetto che abbiamo di fronte.

Sottopongo, quindi, alla vostra attenzione le modifiche che ho testé suggerito, che attengono a criteri tecnici e sono rese necessarie dalle modifiche intervenute nel nostro ordinamento, nonché tutte le osservazioni critiche che ho sinora formulato.

PRESIDENTE. Questo provvedimento ci è fortemente sollecitato dai magistrati.

CALVI, *relatore*. Sembra che la persona nei cui confronti siamo sollecitati si sarebbe già consegnata spontaneamente alle autorità.

PRESIDENTE. Il problema non è poi questo; abbiamo successivamente ricevuto una sollecitazione generale da parte dei magistrati che si occupano della vicenda in chiave internazionale. Insomma, dovendo esaurire questo lavoro, mi sembrerebbe in ogni caso più utile riuscire ad evi-

tare letture plurime preconcordando un modello accettabile anche dai colleghi della Camera dei deputati.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, il relatore propone di fissare per mercoledì 10 aprile 2002, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 82
d'iniziativa dei senatori BUCCIERO e CARUSO Antonino

**Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di
procedimenti di correzione**

Testo approvato dalla Commissione in sede referente

Art. 1.

1. All'articolo 287 del codice di procedura civile dopo le parole: «non sia stato proposto appello» sono inserite le parole: «o che siano non impugnabili».

Art. 2.

1. L'articolo 288 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 288. - (*Procedimento di correzione*). – Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti giorni dalla richiesta.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni e da notificarsi insieme col ricorso a cura della parte istante a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza di comparizione delle parti, in un termine non superiore a sessanta giorni dalla data del decreto, assegnando alle parti stesse termini intermedi per il deposito di eventuali memorie. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione».

Art. 3.

1. All'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile dopo le parole: «è affetta» sono inserite le altre: «da omissioni o».

Art. 4.

1. All'articolo 121 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Tutti gli atti del procedimento di cui agli articoli 288 e 391-*bis* sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere».

Art. 5.

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

